



# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 della "Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti s.p.a." S.R.T.

## – Parte Speciale D –

### Reati ambientali

#### Sommario

<b>Le tipologie dei reati ambientali (art. 25-undecies del decreto).....</b>	<b>3</b>
I reati previsti dal codice penale .....	3
I reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 .....	4
Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 .....	11
Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 .....	13
Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.....	14
Reati previsti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 .....	15
<b>Aree di attività a Rischio .....</b>	<b>17</b>
<b>Destinatari della Parte Speciale.....</b>	<b>17</b>
<b>Principi generali di comportamento.....</b>	<b>18</b>
<b>Modalità di Gestione e Controllo.....</b>	<b>18</b>

Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 recante l'“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” (di seguito anche solo “D.Lgs. 121/2011”), il Legislatore ha inteso dare attuazione alla delega, prevista dall'art. 19 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge Comunitaria 2009 - e recepire la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la Direttiva 2009/123/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 introduce, nel D.lgs. 231/01, l'art. 25-*undecies*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di determinate fattispecie illecite che possono essere realizzate, da parte di soggetti apicali e sottoposti nella gestione delle attività aziendali a forte impatto ambientale.

L'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato “Reati ambientali”, così recita:

*“In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) per i reati di cui all'articolo 137:*
    - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
    - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
  - b) per i reati di cui all'articolo 256:*
    - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
    - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
    - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
  - c) per i reati di cui all'articolo 257:*
    - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
    - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*
  - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
  - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
  - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*
- In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) per la violazione dell'articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
  - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:*
    - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
    - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*
    - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*
    - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

*In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;  
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

*Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.*

*Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.*

Complessivamente, sono previste sanzioni pecuniarie da 150 a 800 quote, mentre si applicano le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, nei casi di condanna per le sole fattispecie delittuose. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti” e “Inquinamento doloso delle acque da parte di navi battenti qualsiasi bandiera”, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

## Le tipologie dei reati ambientali (art. 25-undecies del decreto)

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. Reati previsti dal Codice Penale;
2. Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
3. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
4. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549;
5. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
6. Reati previsti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale e delle altre leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### I reati previsti dal codice penale

#### **Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

La fattispecie integra un reato comune, potendo essere commesso da qualunque soggetto è di pura condotta, poiché per la punibilità di tale reato, non è necessario che si verifichi l'evento dannoso.

La punibilità del soggetto agente è esclusa allorché le condotte – tutte alternative tra loro – riguardino una quantità trascurabile di esemplari oppure vengano realizzate in presenza di apposite autorizzazioni amministrative che rendono, pertanto, lecita l'attività.

Per specie animali e vegetali protette, si intendono quelle riportate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti ad una specie animale protetta – tra cui è possibile citare tutte le specie di cetacei, alcune specie di rettili od ovini selvatici in via di estinzione – le condotte illecite sono: uccisione, cattura; detenzione.

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta le condotte illecite sono: distruzione; prelevamento; detenzione.

Le pene previste per tale tipologia di reati è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

#### **Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.*

Come per la fattispecie sopra descritta, anche in tal caso, trattasi di reato contravvenzionale, punito con l'arresto o l'ammenda, e di un reato comune poiché può essere commesso da qualunque soggetto all'interno della realtà aziendale, indipendentemente dalle particolari qualifiche o dai ruoli rivestiti.

Le condotte, tutte a forma libera, consistono nella totale distruzione o nel deterioramento di tutti gli elementi ambientali che contraddistinguono l'habitat: sottosuolo, falde acquifere, suolo, acque superficiali e atmosfera.

In particolare, la definizione di “*habitat*” è fornita dalla normativa europea posta a tutela della conservazione ambientale di siti definiti “a tutela speciale” (Direttiva 79/409/CE e ss.mm.ii. – concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva 92/43/CE – relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Per distruzione si intende la completa devastazione, senza alcuna possibilità di recupero, dell'habitat, animale e vegetale, all'interno del sito protetto.

Per deterioramento si intende, invece, una condotta finalizzata ad un'alterazione parziale dell'equilibrio ambientale dell'habitat, tuttavia idonea a compromettere lo stato di conservazione di uno degli elementi dell'habitat stesso.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite della gestione dei rifiuti in entrata e in uscita e delle attività produttive della Discarica di Tortona, il cui sito è a circa 600 m dal Sito di Importanza Comunitaria SIC IT1180031 – Basso Scrivia

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

## **I reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale.

#### **Art. 137 Sanzioni penali**

*“[...omissis]”*

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...omissis]

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...omissis]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...omissis]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[...omissis]"

L'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 sanziona penalmente la condotta dello scarico di acque reflue industriali, nel solo caso in cui le sostanze pericolose, oggetto della condotta, superino i valori limite indicati tassativamente dall'Allegato 5 allo stesso Decreto. Qualora la condotta illecita riguardi sostanze non elencate nell'Allegato 5, il fatto sarebbe punibile a mero titolo di illecito amministrativo.

Con specifico riferimento alla nozione di acque reflue industriali, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la stessa vada ricavata dalla diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Pertanto, le acque reflue industriali sono quelle derivanti da attività produttive o che, comunque, non attengono strettamente alla coabitazione, alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche.

La norma in esame contempla anche ulteriori fattispecie che, pur tipizzate attraverso la condotta di scarico di acque reflue industriali vengono sanzionate penalmente nel caso in cui lo sversamento sia realizzato in violazione di autorizzazioni amministrative o di prescrizioni dell'autorità competente. Un particolare regime è previsto per lo scarico di acque reflue industriali che contengono sostanze cancerogene e altamente tossiche per gli organismi acquatici, con riferimento al quale la punibilità è consentita solo previo accertamento delle seguenti condizioni: siano superati i valori limite previsti dall'Allegato 5 al Decreto – per lo scarico sul suolo – o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato – per lo scarico in fognatura.

Quanto al soggetto agente, il reato di scarico di acque reflue industriali è configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma anche nei confronti del gestore dell'impianto, su cui grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione. Inoltre, rispondono del suddetto reato anche tutti i soggetti che, di fatto, esercitano funzioni di amministrazione e di gestione dell'insediamento da quale originano i reflui. In tal caso, il reato può essere contestato a titolo di colpa, intesa in senso ampio per inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche e organizzative di prevenzione del danno da inquinamento. Le fattispecie elencate, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente, hanno natura contravvenzionale e possono essere imputate sia a titolo di colpa, sia a titolo di dolo.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite del rispetto delle prescrizioni relative alla gestione delle acque di scarico e meteorologiche previste nei Piani di monitoraggio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali dei siti industriali della Società.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### **Art. 188 Responsabilità della gestione dei rifiuti (principio di co-responsabilità).**

*[...omissis]*

Dall'esame dell'art. 188, 193 e ss. del D.Lgs. 152/2006 emerge che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

*[...omissis]*

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite della gestione dei registri obbligatori di carico/scarico rifiuti e per gli obblighi di classificazione e analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### **Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

*“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*[...]*

*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”.*

L'art. 256 contempla diverse ipotesi di reato, richiamate poi dal D.Lgs. 231/01:

- 1. svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;**
- 2. abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;**
- 3. realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;**
- 4. miscelazione di rifiuti;**
- 5. realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.**

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).

L'elemento materiale del reato, che ha natura contravvenzionale, è individuato da dottrina e giurisprudenza, nella realizzazione delle condotte sopra menzionate in assenza del provvedimento amministrativo che può essere un'autorizzazione, un'iscrizione o una comunicazione.

A tal fine, è possibile affermare che l'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un'autorizzazione perfezionata. Pertanto, commette il reato chi esercita le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra la domanda e il rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi omette o ritarda di effettuare il versamento dei contributi annuali di iscrizione.

Il reato è di tipo comune e può essere commesso anche da chi esercita un'attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa. Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità in capo al produttore/detentore che ha consegnato i rifiuti a terzi, per non aver controllato che gli stessi fossero autorizzati alle attività di raccolta, smaltimento e recupero.

La pena prevista a carico della persona fisica varia a seconda che la condotta illecita venga perpetrata in relazione a rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Con riferimento all'abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese, il reato, anch'esso di tipo contravvenzionale, può essere commesso solo da specifici soggetti che, per le particolari qualifiche soggettive ricoperte all'interno dell'azienda, dovrebbero essere a conoscenza delle conseguenze dannose o pericolose della condotta tenuta.

Trattasi, pertanto, di reato proprio.

Le condotte illecite consistono nell'abbandono incontrollato di rifiuti o nell'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del rappresentante legale dell'impresa che, in caso di abbandono/deposito incontrollato dei rifiuti ad opera dei dipendenti, non abbia adeguatamente vigilato sulle attività degli stessi.

Con riferimento alla realizzazione e alla gestione di una discarica non autorizzata, il reato si configura anche attraverso il ripetuto accumulo, nello stesso luogo, di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato a sua volta dalla presenza dei rifiuti. L'illecito si configura anche in difetto di una specifica organizzazione di persone o di mezzi e senza che sia necessario uno specifico scopo di lucro. Sotto il profilo strettamente giuridico, il reato si qualifica come istantaneo.

La "miscelezione di rifiuti" integra un'autonoma figura di reato con cui si punisce chiunque compia operazioni di miscelezione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi o di miscelezione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Tali attività possono, infatti, essere lecitamente svolte solo a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione con la quale l'autorità amministrativa accerta che l'attività di miscelezione non rechi danni all'ambiente e alla salute umana e che il suo esercizio sia funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti.

Con riferimento alla realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi, la fattispecie di reato risulta applicabile ai soli casi di produzione di rifiuti individuati dalla normativa speciale di settore, ove si stabiliscono adempimenti peculiari - finalizzati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza - circa la quantità dei rifiuti e la durata del deposito temporaneo.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite del rispetto delle prescrizioni AIA relative alle Prescrizioni Generali Rifiuti, Aree di stoccaggio rifiuti, e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

**(Gestione rifiuti:** controlli e verifiche sui rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti, gestione aree di stoccaggio, smaltimento rifiuti pericolosi (amianto, oli esausti, batterie, etc), monitoraggio del percolato).

## **Art. 257 Bonifica dei siti**

*"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.*

Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, il reato in questione sembra avere natura mista, di fattispecie commissiva di danno (per avere il soggetto agente, cagionato l'inquinamento di un determinato sito) e di fattispecie omissiva (in quanto integrata dall'inottemperanza all'obbligo di bonifica del sito inquinato).

Il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse al puntuale adempimento della procedura di bonifica, laddove imposta, e, più in generale, dall'interesse alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento.

Per la sussistenza del reato è necessario aver cagionato il superamento delle CSC (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglie di Rischio), definite caso per caso, sulla base di specifiche analisi di rischio sul sito interessato.

Il soggetto agente è individuato in colui che ha l'obbligo di bonificare il sito inquinato e che, pertanto, con la propria condotta, attiva od omissiva, abbia causato o concorso a causare la contaminazione, sia con dolo che con colpa, del sito. Questa figura potrebbe, pertanto, non coincidere con quella del proprietario del sito inquinato. La norma ha anche natura premiante perché esclude la punibilità del soggetto che, pur avendo inquinato il sito, adempie agli obblighi di bonifica come da progetto.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite del rispetto delle prescrizioni AIA relative alle Prescrizioni Generali Rifiuti, Aree di stoccaggio rifiuti, e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi e gestione delle acque di scarico e meteorologiche.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### **Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

*“Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.*

La norma punisce la condotta di chi fornisce indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il reato è punibile a titolo di dolo ed è imputabile sia al produttore dei rifiuti o destinatario degli stessi, sia al trasportatore.

Peraltro, la condotta viene sanzionata con le stesse pene previste dall'art. 483 c.p. rubricato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

Si ritiene, pertanto, che il legislatore abbia voluto evitare il pericolo intrinseco, derivante dalla formalizzazione di documentazione pertinente ai rifiuti pericolosi, che non risulti rispondente agli elementi qualitativi dei rifiuti stessi.

Si ritiene che le condotte previste da questo reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite della gestione dei registri obbligatori di carico/scarico rifiuti e per gli obblighi di classificazione e analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### **Art. 259 Traffico illecito di rifiuti**

*“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

La condotta sanzionata è quella del trasferimento dei rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, al di fuori dello Stato di appartenenza dell'impresa produttrice.



Per configurare la condotta è necessario il rinvio al Regolamento CEE 259/93 del 1 febbraio 1993 - relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. In particolare, con il citato regolamento, viene scoraggiata l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, incentivando l'autosufficienza dello stato produttore, e viene vietata, per i rifiuti destinati al recupero, l'esportazione di rifiuti inclusi in particolari liste (cc.dd. lista ambra e lista rossa), consentendo solo quella dei rifiuti inclusi nella c.d. lista verde. E' prevista una circostanza aggravante nel caso di traffico illecito di rifiuti pericolosi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### **Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

*“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

La condotta sanzionata è integrata da una serie di operazioni aventi carattere continuativo e organizzato, volte alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all'esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

La norma intende sanzionare i comportamenti non occasionali dei soggetti che, al fine di trarre un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro attività professionale/aziendale, anche se non esclusiva. Il reato si perfeziona solo con il compimento di più operazioni illecite e con la predisposizione di un'organizzazione sia pur rudimentale.

Il reato in esame ed il reato di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256), risultano diversi, non essendo configurabile alcun rapporto di specialità o alternatività, sicché è possibile l'imputazione di entrambi i reati a titolo di concorso.

Di rilievo anche i mezzi di trasporto impiegati nel traffico illecito di rifiuti, che costituiscono lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta del reato.

Riguardo alla configurabilità del reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva. Tuttavia, ai fini della configurazione della fattispecie, è richiesta una pluralità di operazioni, in continuità temporale, relative a una o più diverse fasi in cui si concretizza la gestione dei rifiuti.

Nonostante l'incipit della norma faccia riferimento a qualunque soggetto, il reato presuppone l'esercizio di un'attività imprenditoriale e potrà, pertanto, essere realizzato solo da chi si trova in una posizione apicale all'interno della struttura organizzativa medesima, fatte salve le ipotesi di concorso nel reato da parte dell'extraneus interno all'azienda, poiché sottoposto all'altrui direzione, o esterno ad essa.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato può essere punito solo a titolo di dolo specifico, poiché viene richiesto che in capo all'agente sia riscontrabile lo specifico fine di conseguire un profitto ingiusto. Il profitto non deve necessariamente consistere nell'arricchimento di natura patrimoniale, ma può essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura.

La nozione di ingente quantitativo deve riferirsi al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.

Secondo la giurisprudenza, anche una gestione di rifiuti astrattamente lecita potrebbe diventare abusiva e, quindi, illecita, quando si determina una situazione di fatto tale da impedire un qualunque controllo o l'attivazione di procedure cautelative sulle fasi di smistamento, riciclaggio e stoccaggio, tale da ingenerare rischi di contaminazione o di squilibrio territoriale e ambientale, nonché un pericolo per la pubblica incolumità.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### **Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)**

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Tale norma è stata introdotta nel D.Lgs. n. 152/2006 dall'art. 36 del D.Lgs. 205/2010.

Il comma 6 sanziona una condotta, speculare a quella descritta nell'art. 258, comma 4, in tema di formulario, che consiste nella falsità ideologica (relativa pertanto alla falsità o non esattezza dei dati contenutistici) del certificato di analisi dei rifiuti, il cui contenuto viene inserito nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta risulta, peraltro, limitata ai soli casi di falsità ideologica dei dati attinenti alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Il reato può essere addebitato, in tal caso, al soggetto responsabile, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, della redazione del certificato in oggetto.

Il comma 7 punisce a titolo di reato, anche il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione, nonché lo stesso trasportatore che utilizza il certificato falsificato ai sensi del comma 6 e contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti pericolosi.

Una previsione del tutto innovativa nell'ambito del nostro ordinamento è rappresentata dal comma 8 dell'art. 260-bis che punisce il trasportatore, qualora accompagni il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Si tratta di un'ipotesi di reato costruita sul presupposto che una scheda autentica e originale venga intenzionalmente modificata dal trasportatore stesso per impedire una corretta e completa tracciabilità dei rifiuti (falsità materiale).

Le pene previste in quest'ultimo caso sono quelle indicate dagli artt. 477 e 482 del codice penale.

L'art. 477 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità. L'art. 482 c.p. prevede, invece, una riduzione della pena di un terzo se il fatto è commesso da un privato o dal pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite della conformità della gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti che sia conforme al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

## **Art. 279 Sanzioni**

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Il reato si applica in ambito industriale, e in particolare, nei casi di esercizio di impianti o gestione di attività che possano comportare l'immissione nell'aria di particolari sostanze dannose elencate negli Allegati I, II, III e V alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (ad es. arsenico, benzene, cromo, cadmio, etc).

Inoltre, ai fini della configurazione della fattispecie, è necessario, come secondo elemento, che venga posta in essere una violazione dei valori limite di emissione, così come prescritti da specifiche autorizzazioni o prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa competente.

Infine, la semplice violazione di tali atti amministrativi non sembra sufficiente per determinare la punibilità del soggetto agente, poiché il rappresentante legale dell'impresa o il direttore di stabilimento saranno ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 solo qualora il superamento dei valori limite di emissione abbiano, al contempo, provocato un deterioramento della qualità dell'aria, valutato sulla base di valori limite definiti dalle normative speciali di settore.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, per il tramite delle prescrizioni contenute dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in merito alle attività di monitoraggio dell'aria e delle emissioni in atmosfera, del biogas da discarica e del biogas da trattamento anaerobico della FORSU.

# Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

La Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e s.m.i. disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione Internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Di seguito viene proposta la trattazione congiunta degli articoli 1 e 2 della predetta Legge, per la sostanziale omogeneità delle condotte sanzionate e, successivamente, degli illeciti configurati negli artt. 3-bis e 6.

## **Art. 1, comma 1 e 2, L. 150/92**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote”.*

## **Art. 2, comma 1 e 2, L. 150/92**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del*

*Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote”.*

Le due norme sanzionano molteplici condotte, tutte poste a tutela dell'incolumità di determinate specie animali e vegetali richiamate dalla normativa comunitaria di settore, tra cui: i) importazione; ii) esportazione; iii) utilizzo; iv) trasporto; v) commercio; vi) detenzione; vii) acquisto.

In particolare, le condotte illecite si caratterizzano per la gestione di attività, nella maggior parte svolte a fini di lucro, in assenza delle licenze o attraverso le autorizzazioni non valide che l'Autorità di Gestione Amministrativa preposta di ciascun Stato membro può rilasciare ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (così come modificato dal Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione del 22 luglio 2010) – denominato CITES.

L'Autorità di Gestione Amministrativa preposta, in Italia, al rilascio di tali licenze è il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale - Divisione III - Politiche settoriali.

Con specifico riferimento agli esemplari appartenenti alle specie animali e vegetali protette, la normativa richiama gli esemplari, tassativamente indicati negli allegati A, B e C del Regolamento CITES s.m.i., tra cui è possibile citare, per la fauna: capricorno dell'Himalaya, leopardo, puma orientale, foca monaca, panda gigante, coccodrilli e pitoni; per la flora: alcuni peculiari tipi di cactus, orchidee, cicas e palme del pane.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tali reati presupposto non verranno successivamente analizzati.

### **Art. 3-bis, comma 1, L. 150/92**

*“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

La norma in esame punisce con le sanzioni previste dal libro II, titolo VII, capo III del codice penale per le varie fattispecie di “falsità in atti” i casi di falsificazione o alterazione, ideologica e materiale, di tutte le licenze CITES previste dal relativo Regolamento.

Nella specie:

*a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;*

*c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;*

*d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento CITES;*

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento CITES.

Le sanzioni applicabili al soggetto agente e stabilite dal codice penale variano dai 3 mesi agli otto anni di reclusione, a seconda delle fattispecie richiamate, quali, a titolo esemplificativo, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), la falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.); la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

#### **Art. 6, comma 4 L. 150/92**

*“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni”.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L'interesse tutelato da tale norma è l'incolumità personale di chiunque, anche solo per caso, possa venire in contatto con determinati esemplari di mammiferi o rettili, selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività, che risultino particolarmente pericolosi (leoni, lupi, tigri, giaguari, serpenti velenosi, etc.).

Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, nei casi stabiliti dalla Legge n. 157/1992, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che regola l'attività di caccia, nei confronti degli enti di gestione di giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari e delfinari dichiarati idonei dalla commissione CITES, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa, nonché nei confronti di circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità”.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

## **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549**

La legge 28 dicembre 1993, n. 549 ha introdotto “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”.

#### **Art. 3, comma 6, L. 549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

*“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.* Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

L'art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 tutela la salubrità dell'atmosfera (*rectius*: ozono stratosferico) dall'immissione di idrocarburi. La norma determina le sanzioni di natura penale per le fattispecie contravvenzionali indicate dai commi 1 e ss.: i) produzione; ii) consumo; iii) importazione; iv) esportazione; v) detenzione; vi) commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge (ad es. tricloro-fluoro-metano dicloro-difluoro-metano cloro-trifluoro-metano).

Tali attività, ritenute lecite in passato, sono diventate punibili, successivamente all'entrata in vigore della normativa che prevede specifiche autorizzazioni e deroghe per consentire l'uso protratto di tali sostanze, quando finalizzate alla manutenzione e alla ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge, nonché i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze stesse.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda poiché tutti gli impianti di refrigeramento installati sono successivi all'entrata in vigore della succitata normativa e vengono periodicamente controllati secondo quanto imposto dall'art. 4 del Regolamento UE n. 517/2014. Pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

## Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 reca l'attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. Di seguito viene proposta la trattazione congiunta degli articoli 8 commi 1 e 2 e 9 commi 1 e 2 del predetto Decreto legislativo, per la sostanziale omogeneità delle condotte sanzionate.

### **Art. 8, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

### **Art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 202/07, - Inquinamento colposo**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

La normativa in commento è stata emanata in attuazione della Direttiva 2005/35/CE del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, integrata dalla Decisione Quadro 2005/667/GAI del Consiglio del 12 settembre 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Scopo della Direttiva è stato quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento degli spazi marini e di garantire che ai responsabili degli scarichi, effettuati intenzionalmente o anche solo per grave negligenza vengano comminate adeguate sanzioni, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino.

Le condotte punite da tale norma sono:

- versamento in mare o cagionato sversamento di sostanze inquinanti.

Trattasi di reato proprio che può essere pertanto commesso solo dal Comandante di qualsiasi nave, senza discriminazione di nazionalità, o dall'equipaggio della nave stessa. E' prevista anche la responsabilità dell'armatore e del proprietario della nave qualora abbiano agito in concorso con il Comandante o l'equipaggio.

La condotta è punibile sia a titolo di dolo, qualora sia realizzata intenzionalmente, sia a titolo di colpa, qualora il reato si realizzi per grave negligenza. Altro elemento del fatto tipico è costituito dalla tipologia di sostanze inquinanti, individuate dall'art. 2 comma 1 lett. b) del decreto legislativo in esame, negli idrocarburi e in altre sostanze liquide nocive, scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra (ad esempio benzene e cloroformio).

Il divieto risulta peraltro circoscritto alle seguenti zone:

- a) acque interne, compresi i porti;
- b) acque territoriali;
- c) stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito;
- d) zona economica esclusiva o zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
- e) alto mare.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tali reati presupposto non verranno successivamente analizzati.

## Reati previsti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

La Legge n. 68 del 28.5.2015 riguardante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" inserisce nel Codice Penale un nuovo Titolo, VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente all'interno del quale sono stati previsti cinque nuovi reati:

- 452-bis c.p. Inquinamento ambientale. Tale reato punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- 452-quater c.p. Disastro ambientale. Tale reato si ravvisa se si provoca l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o se l'eliminazione delle conseguenze nocive risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o se si offende la pubblica incolumità. Tale reato prevede la reclusione da 5 a 15 anni e la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Tale reato punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 e la pena è aumentata se vi è pericolo di deterioramento o compromissione di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema nonché se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.
- 452-septies c.p. Impedimento del controllo. Tale reato punisce chi, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
- 452-terdecies c.p. Omessa bonifica. Tale reato si ravvisa quando chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Tale reato prevede la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

La legge prevede inoltre il raddoppiamento dei termini per la prescrizione e specifiche aggravanti: una per mafia, nel caso in cui i delitti contro l'ambiente vengano commessi nel contesto dell'attività criminale organizzata e l'altra ambientale, che si realizza quando reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente.

È altresì prevista la confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato. Tale misura è esclusa quando l'imputato ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

La legge ha previsto ipotesi deflattive in caso di delitti colposi, nelle ipotesi contravvenzionali che non hanno provocato danno o pericolo ed in caso di ravvedimento operoso che comporta una diminuzione della pena dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene vengono diminuite da un terzo alla metà anche nei confronti di chi aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori del reato o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La legge 68/2015 modifica inoltre l'art 25-undecies del D.Lgs. 231/01, aggiungendo tra i reati presupposto:

- il delitto di inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- i delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.), prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

La legge prevede inoltre che per i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale si applichino, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/01, stabilendo una durata massima di 1 anno in relazione al delitto di inquinamento.

Le sentenze interdittive previste dal decreto 231 sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La legge 68/2015 non richiama nei confronti degli enti la possibilità del ravvedimento operoso prevista all'art. 452 decies c.p. pertanto sarà applicabile l'attenuante dell'art. 12 del D.Lgs.231/01 che prevede che la sanzione pecuniaria venga ridotta da un terzo alla metà se prima dell'apertura del dibattimento l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso.



# Aree di attività a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “D” del Modello, le seguenti.

## AREE DI RISCHIO:

- A) Gestione delle attività di monitoraggio e controllo delle acque:** ovvero le attività di monitoraggio delle acque sotterranee, la gestione delle acque reflue di scarico, il monitoraggio delle acque di meteoriche e di ruscellamento da discarica e delle immissioni in fognatura e nei corpi idrici, anche con riferimento al rischio di inquinamento ambientale o disastro ambientale.
- B) Gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso e in uscita dagli impianti:** ovvero tutte le attività di verifica della conformità della gestione dei rifiuti alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai controlli e verifiche sui rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti, alla gestione aree di stoccaggio, allo smaltimento rifiuti pericolosi (amianto, oli esausti, batterie, etc), al monitoraggio e smaltimento del percolato, anche con riferimento al rischio di inquinamento ambientale o disastro ambientale.
- C) Attività di classificazione e analisi dei rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti:** ovvero tutte le attività di analisi dei rifiuti, conformità ai rispettivi codici CER, tenuta dei registri obbligatori e corretta gestione e archiviazione dei formulari.
- D) Gestione dei rifiuti inviati al recupero/smaltimento anche fuori dal territorio nazionale:** ovvero tutte le attività di presidio volte ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti inviati a recupero/smaltimento, anche con riferimento a tutte le attività di gestione dei rifiuti potenzialmente radioattivi quali rifiuti sanitari, rifiuti metallici o RAEE, anche miscelati con altri rifiuti.
- E) Gestione del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):** ovvero l’ottemperanza agli adempimenti di legge quali l’iscrizione, il pagamento del contributo annuale nonché la corretta tenuta della relativa documentazione.
- F) Gestione delle attività di monitoraggio dell’aria e delle emissioni in atmosfera:** ovvero tutte le attività soggette a prescrizioni contenute dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in merito alle attività di monitoraggio dell’aria e delle emissioni in atmosfera, del biogas da discarica e del biogas da trattamento anaerobico della FORSU, anche con riferimento al rischio di inquinamento ambientale o disastro ambientale.
- G) Gestione degli aspetti autorizzativi e di verifica da parte degli Enti di controllo:** ovvero di tutte le attività disciplinate dal Protocollo Operativo disciplinante le modalità di gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione in materia di ambiente, salute e sicurezza con l’individuazione del personale preposto alla gestione di tali attività, nonché quelle relative alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi o amministrativi (autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l’esercizio delle attività tipiche della società, anche con riferimento al rischio di impedimento del controllo.

## Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Nel Modulo “M. 4.4.2/5 - MANSIONARIO AZIENDALE NOMINATIVO” del Sistema di Gestione Integrata ambiente e qualità (ISO 14001/15 e ISO 9001/15) sono indicati tutti gli “Esponenti Aziendali” della Società operanti nelle aree di attività a rischio, con l’indicazione delle funzioni e delle istruzioni operative ad essi collegate.

## Principi generali di comportamento

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell’ulteriore documentazione adottata. Devono altresì rispettare le procedure e le istruzioni della società volte al presidio e alla prevenzione dei reati ambientali e devono mettere in atto i principi e le indicazioni contenute nella Politica per l’Ambiente della società emanata il 01/06/2014 ed aggiornata, in ultimo, in data 01/06/2016

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

E’ espressamente richiesto di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela dell’ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all’ambiente conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti, che potrebbero recare danno all’ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all’ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell’ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- partecipare periodicamente a corsi e programmi di formazione e di addestramento in merito ai reati ambientali;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell’ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

## Modalità di Gestione e Controllo

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area di Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell’OdV.

La procedure aziendali e le istruzioni operative costituenti misure di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto in materia ambientale, sono contenute nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato secondo norma ISO 14001:2015 e pertanto di seguito esplicitamente richiamate.

**A) Gestione delle attività di monitoraggio e controllo delle acque:**

Con riferimento alle attività di monitoraggio delle acque sotterranee, la gestione delle acque reflue di scarico, il monitoraggio delle acque di meteoriche e di ruscellamento da discarica e delle immissioni in fognatura e nei corpi idrici si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. Piano di monitoraggio, parte integrante della autorizzazioni.
2. Modulo 4.5.1 – 1 Piano di monitoraggio facente parte del SGA per la verifica dell'adempimento delle scadenze autorizzative.
3. Affidamento delle analisi a laboratorio esterno tramite gara.
4. Verifica periodica dei risultati del laboratorio assegnatario della gara con analisi di tre aliquote dello stesso campione assegnate a tre laboratori diversi (la periodicità è fissata nel file Scadenziario).
5. Modulo IO 4.4.6/28 del Sistema di Gestione Ambientale - Istruzione Operativa e Procedure Comportamentali per il campionamento delle diverse matrici ambientali presso gli impianti di Novi Ligure e Tortona.

**B) Gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso e in uscita dagli impianti:**

Con riferimento alle attività di verifica della conformità della gestione dei rifiuti alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai controlli e verifiche sui rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti, alla gestione aree di stoccaggio, allo smaltimento rifiuti pericolosi (amianto, oli esausti, batterie, etc), al monitoraggio e smaltimento del percolato, si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. Procedure codificate all'interno del SGA per singole attività.
2. Autorizzazioni.
3. Modulo 4.5.1 – 1 Piano di monitoraggio facente parte del SGA per la verifica dell'adempimento delle scadenze autorizzative.
4. Autorizzazione sugli scarichi di percolato.

**C) Attività di classificazione e analisi dei rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti:**

Con riferimento alle attività di analisi dei rifiuti, conformità ai rispettivi codici CER, tenuta dei registri obbligatori e corretta gestione e archiviazione dei formulari si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. Procedure codificate all'interno del SGA per singole attività, compresa quella relativa alla caratterizzazione dei rifiuti prodotti da SRT e assegnazione codici CER.
2. Autorizzazioni.
3. Piano di monitoraggio parte integrante della autorizzazioni.
4. Autorizzazione sugli scarichi di percolato.

**D) Gestione dei rifiuti inviati al recupero/smaltimento anche fuori dal territorio nazionale:**

Con riferimento alle attività di presidio volte ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti inviati a recupero/smaltimento soprattutto fuori dal territorio nazionale si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. Procedure codificate all'interno del SGA che regolano le attività dell'ufficio Conferimento.
- 2 La fattispecie "spedizione all'estero" di rifiuti non è attualmente presente.

**E) Gestione del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR):**

Con riferimento alla gestione del sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. Manuale Anthea (software di gestione rifiuti).
2. Istruzioni Operative per PT, DT e N interne al SGA (IO 4.4.6-1).

**F) Gestione delle attività di monitoraggio dell'aria e delle emissioni in atmosfera:**

Con riferimento alle attività soggette a prescrizioni contenute dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in merito alle attività di monitoraggio dell'aria e delle emissioni in atmosfera, del biogas da discarica e del biogas da trattamento anaerobico della FORSU si prevedono le seguenti MODALITA' di GESTIONE e CONTROLLO:

1. Piano di monitoraggio parte integrante della autorizzazioni.
2. Modulo 4.5.1 – 1 Piano di monitoraggio facente parte del SGA per la verifica dell'adempimento delle scadenze autorizzative.
3. Affidamento a laboratorio esterno delle analisi tramite gara.
4. Verifica periodica dei risultati del laboratorio assegnatario della gara con analisi di tre aliquote dello stesso campione assegnate a tre laboratori diversi (la periodicità è fissata nel file Scadenziario).

**G) Gestione degli aspetti autorizzativi e di verifica da parte degli Enti di controllo:**

Con riferimento alla gestione degli aspetti autorizzativi e di verifica da parte degli Enti di controllo e dei rapporti con i PU e gli IPS, in occasione di visite ispettive o accertamenti presso la sede della società, si prevedono le MODALITA' di GESTIONE individuate nel relativo Protocollo Operativo.

Secondo quanto prescritto dal p.to 9 delle prescrizioni generali pag. 63 della DDAP1 – 287 – 2011 del 05/07/2011 per Novi e di pag. 52 della DDAP1 – 288 – 2011 del 05/07/2011 per Tortona, la VRSGA è incaricata di fornire tutte le informazioni dati e documenti richiesti da chi effettua il controllo e di favorire l'accesso all'intero impianto.

Nel caso in cui la VRSGA non disponga delle informazioni necessarie, si rivolge ai responsabili dei settori "indagati".